

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 487 DEL 01.12.2017

OGGETTO: POLITICHE ABITATIVE - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 10 L.R. 3/10 AL SIG. K. B.

L'anno duemiladiciassette il primo del mese di dicembre alle ore 15:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	ASSENTE
LEONE SERGIO	ASSESSORE	X
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	ASSENTE
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**POLITICHE ABITATIVE - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE
AI SENSI DELL'ART. 10 L.R. 3/10 AL SIG. K. B.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la L. R. n. 3 del 17/02/2010 all'art. 10 prevede:

- che i Comuni sono autorizzati ad assegnare al di fuori delle graduatorie un'aliquota degli alloggi che si rendono disponibili su base annua non eccedente il 50%, elevata di un ulteriore 20% per i Comuni ad alta tensione abitativa;
- che per le assegnazioni degli alloggi effettuate su riserva devono sussistere i requisiti prescritti dall'art. 3 accertati dalla Commissione preposta;
- che in presenza di situazioni di emergenza abitativa i Comuni possono procedere ad assegnazioni provvisorie anche in deroga al possesso dei requisiti di cui all'art. 3, purchè nell'ambito della quota di riserva;

Viste:

- la deliberazione n. 10 del 06/01/2017 con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato l'utilizzo di una quota pari al 50% prevista dalla L.R. 3/10 del 17/02/2010 per le assegnazioni degli alloggi disponibili al di fuori della graduatoria per l'anno 2017;
- la deliberazione n. 6 del 14/01/2013 con la quale la Giunta Comunale ha definito i criteri per l'assegnazione a nuclei familiari in situazioni di emergenza abitativa di alloggi di edilizia sociale con utilizzo della riserva ai sensi della L. R. 3/2010 e di alloggi comunali non di edilizia sociale L. 431/1998;
- la determinazione del dirigente n. 251 del 17/08/2015 con la quale si assegnava temporaneamente l'alloggio di edilizia sociale di proprietà comunale sito in Biella via Conciatori n. 28 – int. 4/A, convenzione di assegnazione scaduta in data 03/11/2017;

Ritenuto:

- che per il nucleo assegnatario permangono situazioni di debolezza e fragilità sociale non essendo in possesso di risorse sufficienti a reperire altra sistemazione abitativa sul mercato privato;
- che con nota prot. 59522 del 8/11/2017 è stato richiesto parere in merito alla sussistenza dei requisiti alla competente Commissione assegnazione alloggi, così come previsto dall'art. 10 comma 2 e 4 - L.R. 3/2010;
- che la Commissione preposta con nota prot. 62891 del 23/11/2017 ha accertato che nei confronti del sig. K. B. sussistono i requisiti previsti dagli artt. 3 e 10 della L.R. 3/2010 e dall'art. 6 comma 1 lett. a) del Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale adottato con D.P.G.R. n. 12/R - 4/10/11;
- che la presente assegnazione avviene nell'ambito della riserva, per l'anno 2017, prevista dalla L.R. 3 del 17/02/2010;

Visti:

- il testo unico 267/2000;
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di approvare l'assegnazione ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L.R. 3 del 17/02/2010 dell'alloggio di edilizia sociale di proprietà Comunale sito in Via Conciatori n. 28 – int. 4/A, al sig. K. B.;
 2. di demandare a successiva determina dirigenziale i provvedimenti definitivi di assegnazione;
 3. di dare atto che la presente assegnazione avviene nell'ambito della riserva, per l'anno 2017, prevista dalla L.R. 3 del 17/02/2010;
 4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-